



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI [REDACTED]
Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di [REDACTED], in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del giorno [REDACTED] celebrata in forma cd cartolare ai sensi dell'art. 221 del DL 34/2020 convertito in legge 77/ 2020 e successive proroghe e modifiche ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. [REDACTED]

promossa da

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED]

procura come in atti

-ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO in persona del ministro in carica

-contumace-

Avente ad oggetto

riconoscimento status vittima del dovere

Sulle conclusioni delle parti come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data [REDACTED] il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere in congedo dall'Arma dei Carabinieri [REDACTED], esponeva che , in data [REDACTED], in qualità di [REDACTED], era servizio nell'operazione investigativa denominata [REDACTED] al fine di espletare indagini a carico di soggetti legati ad associazioni malavitose operative presso il [REDACTED]; che il turno i servizio era iniziato alle 9 del mattino, [REDACTED] onde organizzare le svariate ordinanze di custodia cautelare, ed era proseguito [REDACTED] circa dell'indomani , quando insieme alla squadra avevano iniziato ad eseguire gli arresti; che, nell'eseguire uno degli arresti [REDACTED] aveva dovuto raggiungere correndo il terzo piano di uno stabile ed era stato colpito improvvisamente da bruciore e dolore sia al petto che al braccio sinistro nonché da sudorazione fredda.; che era stato soccorso dai colleghi e condotto al nosocomio [REDACTED] dove lo avevano ricoverato d'urgenza con la diagnosi di "infarto al miocardio acuto "; di avere, in data [REDACTED]



[REDACTED], avanzato istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere e che tuttavia l'istanza era stata respinta con decreto n. [REDACTED], notificatogli in data [REDACTED]. Concludeva chiedendo dichiararsi il proprio diritto all'inserimento nell'elenco ex art. 3 comma 3 D.P.R. n.243/2006 tenuto dal Ministero dell'Interno, con il riconoscimento dello status di vittima del dovere e la concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243/2006 del 7/07/2006, ex art. 1 comma 563 e 564, Legge n. 266/2005.

Non si costituiva l'amministrazione convenuta.

All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza.

Va previamente dichiarata la contumacia dell'amministrazione convenuta che non ha curato di costituirsi nonostante la notifica del ricorso.

Sempre in via preliminare va affermata la sussistenza della giurisdizione ordinaria (cfr. Cass SU . n. 23396/ 2016) configurandosi, in ordine ai benefici previsti dalla normativa in questione, non già interessi legittimi a fronte di attività pubblicistica discrezionale della PA bensì diritti soggettivi in materia assistenziale, come tali soggetti al vaglio del giudice del lavoro.

Nel merito va osservato che l'art. 1 comma 563 della legge n. 266/2005 ha introdotto una nuova nozione di vittima del dovere, estendendo a tale categoria i benefici già previsti per le vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, ed ha sancito che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art.3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 (e cioè la categorie di pubblici dipendenti specificamente individuate in tale norma che *"in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all'80% della capacità lavorativa o che comporti comunque, la cessazione del rapporto di impiego ed in genere gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità "*.

Il successivo comma 564 dello stesso articolo ha equiparato alle vittime del dovere individuate al precedente comma 563 *"coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti alle quali consegua il decesso , in occasioni o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative"*



L'effetto di tali disposizioni, secondo quanto stabilito dall'art. 2 comma 2 del dpr 243/2006 (regolamento di attuazione emanato ai sensi del successivo comma 265) è stato esteso retroattivamente, agli *“eventi verificatisi sul territorio nazionale dal 1 gennaio 1961 ed all'estero dal 1 gennaio 2003, in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, nonché dei rispettivi familiari superstiti le provvidenze di cui all'art. 1 comma 1 lettera a) sono corrisposte secondo i termini e le modalità di cui agli artt. 3 e 4”*.

Dunque il riconoscimento dello status di vittima del dovere si fonda in particolare sui presupposti dello svolgimento di una *“missione”* e sulla ricorrenza di *“particolari condizioni ambientali ed operative”*.

Entrambi tali presupposti sono stati individuati specificamente dal dpr 243/2006 (regolamento di attuazione della normativa precedentemente menzionata emanato ai sensi del successivo comma 565) ove viene affermato che per missioni di qualunque natura si intendono *“le missioni quali ne siano gli scopi autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente”* (art. 1 lettera b) e che per particolari condizioni ambientali ed operative devono intendersi *“le condizioni comunque implicanti l'esistenza ed anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”* (art. 1 lettera c).

Tali condizioni, ai sensi dell'art 6 comma 6 del citato dpr, devono costituire la causa ovvero la concausa efficiente e determinante dell'evento indennizzato.

Orbene, nel caso di specie, il ricorrente -sì come sufficientemente documentato in atti- ha riportato un'infermità per la quale è stata riconosciuta la causa di servizio (cfr. verbale della C.M.O. in atti) durante un servizio configurabile come missione gerarchicamente autorizzata nel contrasto alla criminalità mafiosa e durante ed in attività considerata a rischio e con modalità operative contingenti particolarmente gravose.

Né, sì come condivisibilmente ritenuto dall'esegesi interpretativa riportata in atti, è richiesto alcun connotato di straordinarietà dell'attività in sé rispetto a quella ordinaria, quanto piuttosto la mera peculiarità e non ordinarietà delle condizioni in cui è stato reso il servizio medesimo.

Può riportarsi al riguardo l'argomentazione della pronuncia della Corte di Cassazione n. 15027/2018: *“2.2. Sul significato da attribuire alle previsioni normative concernenti i due fondamentali presupposti relativi alla "missione di qualunque natura" e alle "particolari condizioni ambientali od operative" sono intervenute più volte le Sez. Unite di questa Corte. In particolare la sentenza n. 759/2017 ha effettuato un'approfondita e puntuale esegesi della normativa primaria e regolamentare, alla quale questo Collegio intende dare continuità. Essa ha affermato che il concetto di missione di qualunque natura deve essere inteso in un senso che possa essere correlato sia "ad*



un'attività di particolare importanza, connotata da caratteri di straordinarietà o di specialità, sia ad un'attività che tale non sia e risulti del tutto "ordinaria" e "normale", cioè, in definitiva, rappresenti un "compito", l'espletamento di una "funzione", di un "incarico", di una "incombenza", di un "mandato", di una "mansione", che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell'attività espletata. 2.3. Quanto al concetto di condizioni ambientali ed operative "particolari", le SU hanno anzitutto affermato che la disposizione regolamentare cit., la quale definisce invece "le circostanze come straordinarie" potrebbe apparire esorbitante dai limiti indicati dal comma 565 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, che demandavano alla fonte regolamentare soltanto il compito di disciplinare "i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze" e non di precisare tramite attività definitoria i concetti espressi dalla legge nel comma 564. Pertanto, secondo le stesse SU, la formulazione del regolamento deve essere intesa nei limiti in cui non possa esorbitare dal rapporto con la legge e pertanto assegnandole un significato corrispondente a quello della legge: la quale sul punto va intesa nel senso che la condizione ambientale ed operativa 'particolare' "è quella collocantesi al di fuori del modo di svolgimento dell'attività "generale", id est "normale" in quanto corrispondente a come l'attività (in quel caso addestrativa ndr) era previsto si svolgesse". E' sufficiente pertanto un'evenienza che non sia contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione".

Nella specie, la particolare gravosità del servizio continuativo per svariate ore a cavallo tra due giorni, con il compimento di attività plurime di arresto nel corso di operazioni di polizia volte al contrasto del fenomeno mafioso possono reputarsi integrare la particolare condizione ambientale ed operativa di cui sopra.

Il ricorso merita dunque accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al dm 55/2014.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata

dichiara il diritto all'inserimento di [REDACTED] di cui all'art. 3 comma 3

D.P.R. n.243/2006 tenuto dal Ministero dell'Interno con lo status di vittima del dovere;

dichiara il diritto dello stesso ai conseguenti benefici assistenziali previsti ex lege;

condanna il ministero convenuto al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1775,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in [REDACTED]

Il Giudice del Lavoro
[REDACTED]

